



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218

e-mail: comunesannicolaarcella@gmail.com



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI COMUNALI.

Comune di San Nicola Arcella (CS)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CC N. 7 DEL 03/03/2026

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ambito oggettivo

Art. 3 – Ambito soggettivo

Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra

Art. 5 – Componenti definibili e non definibili

Art. 6 – Misura dell'agevolazione

Art. 7 - Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati

Art. 8 –Presentazione dell'istanza e istruttoria

Art. 9 –Effetti dell'adesione e sospensione delle azioni di recupero

Art. 10 – Pagamento e rateazione

Art. 11 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

Art. 12 – Decadenza dalla definizione agevolata

Art. 13 – Cause di non imputabilità e rimedi

Art. 14 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso

Art. 15 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Art. 17 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria

Art. 18 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1 co. 102 della L.n.199/2025, nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di cui ai successivi articoli, mediante pagamento dell'importo dovuto a titolo di capitale e degli eventuali oneri non definibili, con esclusione di sanzioni e interessi, secondo quanto previsto dal presente atto.

2. Finalità dell'istituto sono:

- a) il miglioramento dei livelli di riscossione;
- b) la riduzione dei residui e dei crediti di difficile esigibilità;
- c) la deflazione del contenzioso;
- d) l'incremento della compliance mediante procedure standard, trasparenti e digitali.

Art. 2 – Ambito oggettivo

1. Sono definibili in via agevolata le entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e entrate tributarie comunali disciplinate dal Comune di San Nicola Arcella e gestite dalla concessionaria, nonché le entrate patrimoniali individuate al comma 3.

2. Sono escluse dalla definizione agevolata le entrate per le quali la normativa statale esclude espressamente la definibilità agevolata, nonché le addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria comunale. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata gli oneri di riscossione di cui all'Art. 1 comma 803 della Legge 160/2019 e le spese di notifica esecutive.

3. Sono considerate entrate patrimoniali definibili, a titolo esemplificativo: canoni, concessioni, fitti/indennità, corrispettivi e altre entrate non tributarie di natura patrimoniale, ove imputabili al Comune di San Nicola Arcella e gestite direttamente o tramite affidatari.

4. La definizione agevolata si applica esclusivamente ai carichi affidati alla riscossione o notificati tramite accertamenti esecutivi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

5. La misura dovrà consistere nell'abbattimento delle sanzioni e degli interessi di mora di Imu, Tari, Canone Unico Patrimoniale, imposta di soggiorno ed entrate extra-tributarie (es. sanzioni amministrative, canoni e rette), secondo quanto stabilito ai successivi articoli.

6. Per quanto attiene alle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata è stabilita limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 3 – Ambito soggettivo

1. Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti passivi/obbligati (contribuenti o debitori) e i coobbligati, anche in solido, che alla data di presentazione dell'istanza risultino destinatari di:

- a-avvisi di accertamento/atti di contestazione;
- b-ingiunzioni fiscali/atti della riscossione;

c-atti relativi a procedure esecutive/cautelari;
d-controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nei limiti e con gli effetti di cui all'art. 10.

Art. 4 – Attivazione della misura e durata della finestra

1. Il termine per presentare l'istanza è fissato in 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

1. Per l'attivazione delle misure è stabilito il seguente calendario:

- 30 aprile: scadenza presentazione domande per i contribuenti.
- 30 giugno: termine per l'invio dei conteggi (quota capitale senza sanzioni/interessi).
- 31 luglio: scadenza prima rata o soluzione unica.

2. Sul sito del Comune e del Concessionario della Riscossione si rende disponibile la modulistica e una sezione informativa dedicata con FAQ operative.

Art. 5 – Componenti definibili e non definibili

1. La definizione agevolata comporta il pagamento:

- a-dell'imposta/entrata "capitale" dovuta;
- b- oneri di riscossione di cui all'Art. 1 comma 803 della Legge 160/2019 delle spese di notifica e delle spese per procedure esecutive/cautelari già sostenute, ove applicabili;
- c-degli eventuali oneri non definibili per legge o per loro natura.

2. Sono oggetto di definizione agevolata:

- a-le sanzioni amministrativo-tributarie;
- b-gli interessi, comunque denominati, maturati sino alla data di presentazione dell'istanza, nei limiti consentiti.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito inclusi in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

Art. 6 – Misura dell'agevolazione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'Art. 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'Art. 10 entro il 31 luglio 2026.

2. Qualora, ai sensi del comma 1 non vi siano degli importi da versare la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda

Art. 7 - Definizione agevolata per debiti parzialmente pagati

1. La definizione agevolata è applicabile anche ai debiti pagati parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.

2. Restano comunque definitivamente acquisite e non rimborsabili le somme a qualsiasi titolo versate.

3. La richiesta di definizione agevolata revoca automaticamente l'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.

Art. 8 – Presentazione dell'istanza e istruttoria

1. L'istanza è presentata con firma digitale o firma autografa e documento di identità, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo:

concessionieconsulenze@pec.it,

E p.c. al Servizio Finanziario del Comune al seguente indirizzo PEC:

protocollo.sannicolaarcella@asmepec.it

2. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'Art. 2 deve essere presentata sul modello predisposto dall'Ente e disponibile sul sito istituzionale del Comune e della Concessionaria.

3. La Concessionaria comunica l'esito dell'istruttoria entro 30 giorni dalla ricezione, con determinazione dell'importo dovuto e dei relativi termini di pagamento.

Art. 9 – Effetti dell'adesione e sospensione delle azioni di recupero

1. Dalla data di presentazione dell'istanza, e fino all'accoglimento nelle more del perfezionamento con il pagamento in unica soluzione o della prima rata, in caso di pagamento rateale, sono sospese le azioni esecutive e cautelari, salvo decadenza.

2. In caso di pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, sono sospese le ulteriori azioni esecutive relative ai carichi oggetto di definizione, salvo decadenza.

Art. 10 – Pagamento e rateazione

1. Il pagamento può avvenire:

a-in unica soluzione entro sessanta giorni dalla comunicazione di accoglimento;

b-in forma rateale se l'importo dovuto è superiore a 200 €, previo un versamento iniziale di accesso alla rateazione pari al 20% della somma dovuta a seguito della definizione agevolata e secondo il seguente schema:

I- da €. 200,01 a €.500,00 fino a 3 rate mensili,

II-da €. 500,01 a €.3. 000,00 da 4 a 15 rate mensili,

III-da €. 3.000,01 a €. 6.000,00 da 15 a 35 rate mensili,

IV-da €. 6.000,01 a €. 20.000,00 da 35 a 45 rate mensili,

V-oltre €. 20.000,00 da 45 a 60 rate mensili.

2. Il versamento iniziale di accesso alla rateazione pari al 20% di cui al co.1 non è dovuto per debiti pagati parzialmente a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione.

3. In caso di mancato pagamento di due rate successive alla prima, anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo originario complessivamente dovuto.

4. È ammesso un lieve ritardo non superiore a 5 giorni senza effetti di decadenza, fermo il pagamento degli eventuali interessi di mora nella misura ordinaria per il periodo di ritardo, se compatibile con la disciplina applicabile.

Art. 11 – Definizione agevolata in pendenza di contenzioso

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 8. Successivamente, ad opera del contribuente, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate;
2. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, relative ad atti del Comune di San Nicola Arcella, a condizione che il contribuente:
 - a- presenti istanza ai sensi dell'art. 8;
 - b- alleggi dichiarazione di impegno alla rinuncia al ricorso/ai motivi impugnatori limitatamente agli atti definiti;
 - c- depositi, entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, copia dell'istanza e della ricevuta di pagamento presso la segreteria dell'organo giudicante e ne trasmetta copia alla Concessionaria.
3. L'estinzione del giudizio e la regolazione delle spese processuali restano rimesse alle valutazioni dell'organo giudicante secondo la disciplina processuale vigente; il Comune, su richiesta, rilascia attestazione di intervenuta definizione e regolarità dei pagamenti.
In caso di contenzioso relativo a più annualità/atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti/annualità oggetto di definizione.

Art. 12 – Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - a-mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione;
 - b-mancato pagamento, insufficiente o tardivo pagamento oltre i termini di tolleranza di cui all'art. 10;
 - c-irregolarità essenziali dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'Ufficio;
 - d-dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa;
 - e-mancato deposito della rinuncia/atti necessari nel contenzioso nei termini di cui all'art. 10, quando richiesto come condizione;
2. La decadenza è comunicata dal Concessionario al contribuente, con il ricalcolo del dovuto in via ordinaria.
3. In caso di decadenza:
 - a-gli importi versati sono acquisiti a titolo di acconto sul dovuto complessivo;
 - b-si applicano sanzioni e interessi nella misura ordinaria per l'importo per il quale si è chiesta la definizione agevolata;
 - c-riprendono o possono essere avviate le procedure di riscossione coattiva per il residuo.

Art. 13 – Cause di non imputabilità e rimedi

1. Il contribuente può richiedere, entro 7 giorni dalla decadenza, la disapplicazione della stessa esclusivamente per comprovata causa di forza maggiore che abbia reso impossibile il pagamento o l'adempimento (es. eventi eccezionali debitamente documentati).

2. L'Ufficio decide con provvedimento motivato entro 15 giorni; in caso di accoglimento, dispone la riattivazione del piano alle condizioni originarie, con eventuale rimodulazione delle scadenze.

Art. 14 – Coordinamento con rateazioni e procedure in corso

1. La presentazione dell'istanza sospende la concessione di nuove rateazioni ordinarie sugli stessi carichi fino alla decisione dell'Ufficio.

2. In caso di accoglimento, eventuali piani di rateazione ordinari in corso sugli stessi carichi sono assorbiti dal nuovo piano di definizione, le sanzioni e gli interessi già versati sono definitivamente acquisti come tali.

Art. 15 – Modalità digitali, tracciabilità e comunicazioni

1. La Concessionaria assicura l'utilizzo di strumenti digitali per istanze, protocollazione, comunicazioni, pagamenti e rendicontazione.

2. Le comunicazioni dell'Ufficio avvengono tramite PEC o raccomandata postale o a mano.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene per finalità istituzionali connesse alla gestione delle entrate e della definizione agevolata, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Il titolare del trattamento è il Comune di San Nicola Arcella; responsabili e incaricati sono individuati secondo l'organizzazione interna.

Art. 17 – Monitoraggio, rendicontazione e clausola di salvaguardia finanziaria

1. La Concessionaria predispone report trimestrali su: numero istanze, importi definiti, incassi, scadenze, impatto su residui e crediti di difficile esigibilità.

2. Qualora gli esiti dell'operazione determinino scostamenti rilevanti e non sostenibili rispetto agli equilibri di bilancio, la Giunta può disporre, con atto motivato, la rimodulazione o la chiusura anticipata della finestra per nuove adesioni, restando salvi i diritti già perfezionati.

Art. 18 – Pubblicazione, efficacia e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento e l'avviso di attivazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di San Nicola Arcella e nella sezione trasparenza. La pubblicazione costituisce condizione di efficacia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le disposizioni dell'ordinamento vigente in materia di entrate locali, riscossione e processo tributario.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.